

**Estratto del VERBALE n. 3 del Consiglio di Amministrazione**  
**Adunanza straordinaria del 14 marzo 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 12:10 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 08.03.2017 prot. n. 17115 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

*omissis*

6. Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

*omissis*

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Programmazione Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.

E' presente in sala il Pro Rettore Prof. Fabrizio Figorilli.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria",
- la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area "Medicina",
- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia",
- il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza",

- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area "Lettere e Scienze della Formazione",
- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno,
- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno,
- il Sig. Francesco BRIZIOLI, rappresentante degli studenti,
- il Sig. Alberto GAMBELLI, rappresentante degli studenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 10 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente:

- limitatamente alla trattazione del punto n. 5bis all'odg, la Dott.ssa Veronica Vettori, Dirigente della Ripartizione del Personale;
- limitatamente alla trattazione dei punti nn. 5bis e 6 all'odg, la Dott.ssa Sabrina Bonfiglio, Responsabile dell'Area Affari Generali, Legali e Contratti.

omissis



<b>O.d.G. n. 6) Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.</b>
--

<i>Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari Generali</i>
--

## **IL PRESIDENTE**

Visto lo Statuto d'Ateneo ed in particolare l'art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l'altro, che l'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può "costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi";

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo, 20 maggio, 25 giugno, 15 luglio 2015, con cui sono state adottate determinazioni inerenti la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Perugia in attuazione dell'art. 1, c. 611 e 612 della l. n. 190/2014;

Viste, altresì, le successive delibere del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo e del 25 maggio 2016 con le quali, rispettivamente, è stata approvata la relazione inerente i risultati della razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'Ateneo, ai sensi del citato art. 1 c. 611 e 612 della l. n. 190/2014, ed è stato autorizzato il recesso dalle società CRATI SCARL e Polo d'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL, nonché la messa in liquidazione della società controllata I.TRAS.TE SCARL;

Viste le note prot. n. 48382 e 48387 del 1 luglio 2016 con le quali l'Ateneo ha comunicato alle società CRATI SCARL e Polo d'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL le proprie determinazioni inerenti il recesso, nonché la nota prot. n. 48389 del 1 luglio 2016 alla società I.TRAS.TE SCARL inerente la determinazione della messa in liquidazione della medesima;

Viste le note prot. n. 92581 e prot. n. 92580 del 16 dicembre 2016 inviate, rispettivamente, alle società CRATI SCARL e alla società Polo d'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL per ottenere la liquidazione della quota di spettanza dell'Ateneo;

Dato atto che con nota prot. n. 94627 del 23.12.2016, è pervenuto, a valle dell'assemblea dei soci svoltasi in data 22 dicembre 2016, il rendiconto di gestione della società I.TRAS.TE SCARL posta in liquidazione nella medesima seduta;

Dato atto, altresì, che con nota prot. n. 11310 del 17.2.2017, stante il mancato riscontro alle richieste di liquidazione delle quote da parte delle società CRATI SCARL e Polo

d'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL, è stato dato mandato all'Ufficio competente di procedere al recupero del credito;

Visto il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 che ha approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con il quale il legislatore ha adottato disposizioni omogenee in materia di partecipazioni delle pubbliche amministrazioni a compagini societarie in senso stretto, entrato in vigore in data 23 settembre 2016;

Visto, in particolare, l'art. 24 del citato T.U. in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, comma 1, ai sensi del quale le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del T.U. e non riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadono nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, c. 1 e 2, (razionalizzazione, fusione, soppressione);

Visti i successivi commi 2 e 3 dell'art. 24 ai sensi dei quali entro, sei mesi dall'entrata in vigore del T.U., ciascuna amministrazione pubblica effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate e tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della l. n. 190/2014;

Rilevato, altresì, che l'art. 4, c. 1 del T.U. dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

Visto, altresì, l'art. 4, c. 2 del citato T.U. il quale prevede i casi in cui le pubbliche amministrazioni possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni societarie ed in particolare in società delle seguenti tipologie:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lett. a del D.lgs. n. 50 del 2016;

Visto l'art. 5, c. 1 e 2 del T.U. ai sensi del quale, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, *"l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica ..., o di acquisto di partecipazioni, anche indirette da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve dare anche conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. l'atto deliberativo di cui al c. 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese..."*;

Visto, altresì, l'art. 20, comma 2 del citato T.U. che disciplina i criteri in base ai quali le società partecipate sono sottoposte a razionalizzazione ed in particolare ricomprendendo:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 citato;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4;

Vista la nota prot. n. 802 del 10 gennaio 2017 con la quale la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha trasmesso a questo Ateneo, oltre che a tutte le pubbliche amministrazioni umbre, la deliberazione del 30 dicembre 2016 con la quale è stata approvata la relazione riguardante "referto sui piani di razionalizzazione delle società partecipate da enti pubblici aventi sede in Umbria (art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)", contenente osservazioni in merito ai piani di razionalizzazione adottati in ossequio alla legge 190/2014;

Rilevato che, con riferimento al piano dell'Università degli Studi di Perugia, la Corte dei Conti, nella mole dei dati trasmessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni Umbre, ha ritenuto:

- a) non inviata la relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 612 della legge 190/2014;
- b) non corroborata da considerazioni sulla indispensabilità della partecipazione né da una analisi comparativa dei costi attuali e potenziali con riferimento alle diverse scelte gestionali operative possibili;
- c) assenza di misure per la riduzione dei costi di funzionamento;
- d) assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
- e) omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati per cui gli stessi erano stati erogati;
- f) assenza dell'analisi economico-finanziaria delle società;
- g) omessa evidenziazione dei rapporti debito credito con le partecipate;
- h) la necessità di attivare anche in caso di partecipazioni minoritarie proposte finalizzate alla razionalizzazione delle partecipazioni;
- i) omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "relazione sui risultati conseguiti" ex art. 1, c. 612 della l. 190/2014;
- j) inadeguatezza della relazione sui risultati conseguiti, mancando l'indicazione dei tempi, modi ed effetti economici degli interventi da attuare;

Dato atto che, verosimilmente per la enorme mole di dati analizzati, risultano erronee le osservazioni effettuate dalla Corte e inerenti, in particolare, l'omesso invio della relazione tecnica (lett a), che invece è stata trasmessa via pec con nota prot. n. 10341 del 31/3/2015, l'assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quella dei dipendenti, di cui, invece, si è tenuto conto, quale criterio di razionalizzazione nella citata delibera di approvazione del piano operativo (lett. d), l'omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della "*relazione sui risultati conseguiti*" ex art. 1, c. 612 della l. 190/2014" (lett. i), invece espressamente pubblicata al link apposito dell'amministrazione trasparente;

Dato atto, altresì, che la Corte dei Conti nel formulare le ulteriori osservazioni sopra elencate (b, c, e, f, g, h) – peraltro identiche e speculari a quelle formulate per gran parte delle altre Pubbliche Amministrazioni esaminate nella relazione – sembra aver assunto un approccio di indirizzo e programmatico, tenendo in considerazione più che la normativa vigente al tempo dell'adozione dei piani medesimi (l. n. 190/2014), le disposizioni del T.U., successivamente emanate, innovative su una molteplicità di punti inerenti anche le valutazioni di impatto economico da effettuare;

Ritenuto che, quanto all'osservazione di cui al punto j, la relazione sui risultati conseguiti, approvata e trasmessa all'organo di controllo, risulta adeguatamente argomentata e

motivata in ordine alle misure organizzative finalizzate alla razionalizzazione, avendo dato contezza degli esiti delle procedure di gara attivate per la dismissione delle partecipazioni, non potendosi in quella sede fare alcuna valutazione prognostica degli effetti economici derivanti dalla alienazione delle quote, stante l'esito infruttuoso delle procedure di vendita; Rilevato altresì che la Corte nella parte finale della Relazione ha fornito criteri orientativi alle pubbliche amministrazioni, a cui attenersi per la redazione dell'analisi richiesta dal Testo unico per l'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 24 del medesimo; Dato atto che alla data di entrata in vigore del T.U. in discussione (23 settembre 2016), l'Università degli Studi di Perugia risulta avere le seguenti società partecipate, al netto di quelle per le quali è già stato disposto, in sede di piano operativo, il recesso / la liquidazione:

- ATENA SCARL
- IPASS SCARL
- MECCANO SPA
- 3A-PTA SCARL;

Tenuto conto di quanto richiesto dall'art. 24 sopra citato con riferimento agli elementi necessari per effettuare la ricognizione e la conseguente analisi di detenibilità delle partecipate sopra elencate, anche alla luce dei suddetti criteri orientativi evidenziati dalla Corte dei Conti;

Ritenuto di utilizzare, come strumento di analisi e verifica dei requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 4, 5 e 20, appositi test di detenibilità delle partecipate, distinti in:

- TEST DI SCOPO E DI OGGETTO (art. 4 T.U.);
- TEST DI ECONOMICITA' (art. 5 T.U.);
- TEST PARAMETRICI (art. 20 T.U.);

recepiti nel documento allegato al presente verbale, sub lett. B), per farne parte integrante e sostanziale, costituente aggiornamento del piano di razionalizzazione;

Rilevato che attraverso i "test di scopo e di oggetto" sono stati esaminati, con esito positivo per ciascuna società, il carattere dell'indispensabilità della partecipazione con riguardo alla decisione politica dell'ente di condurre determinate attività funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali attraverso lo strumento societario, tenuto conto che la mission delle Università, ed in particolare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, richiedono una valutazione variegata e complessa di cui non è esaustiva una analisi in termini meramente economici;

Dato atto che le predette quattro società partecipate dall'Ateneo risultano rientrare nella macro categoria di cui alla previsione dell'art. 4, c. 2 lett a) quali società finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;



Emerso, quanto alle società 3A-PTA SCARL e IPASS SCARL, che le stesse, nel perseguire le proprie finalità sociali, operano in stretta sinergia con le attività di ricerca svolte dall'Ateneo (attraverso convenzioni e progetti) e risultano promuovere nel sistema regionale attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, attraverso la concreta collaborazione e fattiva compenetrazione tra Centri produttori di conoscenze tecnico-scientifiche quali, appunto, l'Ateneo e il sistema delle imprese;

Emerso quanto alle altre due società MECCANO SPA ed ATENA SCARL, che le stesse operano rispettivamente come Centro di trasferimento tecnologico per lo sviluppo delle piccole medie imprese nel settore elettromeccanico e come rete per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico interregionale nei settori dell'ambiente e dell'energia, in sinergia e collaborazione con iniziative e progetti, anche Ministeriali, cui l'Ateneo partecipa mediante il Dipartimento di Ingegneria;

Rilevato, che attraverso i "test di economicità" è stata esaminata, con esito positivo per ciascuna società, la gestione economico finanziaria e patrimoniale nell'ultimo triennio effettuando la riclassificazione dei prospetti contabili e il calcolo di taluni indicatori come "suggerito" sia dalla Corte dei Conti che dalla migliore e più recente dottrina a valle della entrata in vigore del T.U.;

Tenuto conto che dai criteri di orientamento della Corte dei Conti, in relazione all'economicità delle partecipazioni societarie, la Corte stessa ha ammesso la possibilità di mantenere, previ opportuni e periodici controlli, anche in assenza di un ritorno economico dell'investimento, quelle partecipazioni che assicurino un ritorno in termini di sviluppo dell'indotto;

Dato atto che le uniche quattro società partecipate dall'Università degli Studi di Perugia non perseguono statutariamente scopo di lucro ma finalizzano la loro azione nel senso più ampio a soddisfare direttamente i bisogni dei membri ad esse appartenenti in un'ottica di sviluppo del territorio in materia di ricerca e di trasferimento tecnologico delle stesse;

Rilevato, poi, quanto ai "test parametrici" di cui all'art. 20 del T.U. che:

- con riferimento alla lett. a) del medesimo articolo, come già evidenziato, le società esaminate risultano rientrare nella macro categoria di cui alla previsione dell'art. 4, c. 2 lett a) quali società finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- con riferimento alla lett. b), in merito al rapporto tra dipendenti e amministratori si rileva quanto segue:

- a. MECCANO: 26 dipendenti (al 31/12/2015) e 7 amministratori
- b. 3A-PTA: 28 dipendenti (al 31/12/2015) e un amministratore unico
- c. IPASS: 7 dipendenti (al 31/12/2015) e 4 amministratori
- d. ATENA: 1 dipendente e un amministratore unico.

- con riferimento alla lett. c) in merito alla tipologia di attività svolta che non deve essere simile:

a. MECCANO: Codice ATECO 25.62 svolge, in sintesi, lavorazioni meccaniche in serie effettuate su macchine automatiche cnc e robot, corsi di formazione tecnica e manageriale e selezione del personale;

b. 3A-PTA: Codice ATECO 82.99.99 svolge, in sintesi, ricerca sulla biotecnologia e formazione;

c. IPASS: Codice ATECO 71.1 svolge, in sintesi, studio, sviluppo, ideazione, realizzazione, ricerca e progettazione nel campo dell'energia e dell'ambiente;

d. ATENA: Codice ATECO 72.19.09 svolge, in sintesi, ricerca nel campo delle altre scienze naturali e ingegneria;

- con riferimento alla lett. d) relativa alla necessità di avere un fatturato medio nel triennio precedente superiore ad €. 1.000.000,00, nel rinviare alla relazione sul punto per i dati numerici, si rileva che MECCANO e 3A-PTA risultano aver superato il test parametrico, ATENA SCARL e IPASS SCARL risultano, invece, avere un fatturato medio inferiore al limite indicato dalla legge;

- con riferimento alla lett e) si osserva l'inapplicabilità del parametro alle società partecipate dall'Ateneo, in quanto società riconducibili, con riguardo allo scopo, all'art. 4, c. 2 lett. a;

- con riferimento alla lett. f), relativa alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento si rileva, che nelle more degli adeguamenti statutari e di governance cui le partecipate in esame devono conformarsi in ottemperanza alla vigenti disposizioni, non si riscontra, allo stato attuale, la necessità di attivare ulteriori procedure di contenimento dei costi di funzionamento;

- con riferimento alla lett. g) in merito alla necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, non si rilevano situazioni che necessitano di operazioni di aggregazione di società in quanto operano in ambiti di ricerca differenti;

Dato atto per la società ATENA SCARL che il mancato superamento del limite di fatturato medio di cui sopra non appare, ad oggi, idoneo ad una compiuta valutazione sul mantenimento o meno della partecipazione nella medesima società, tenuto conto della recente costituzione della società, che comporta da un lato l'oggettiva mancanza di dati economici sui quali effettuare la verifica del possesso del requisito, e dall'altro la presenza di caratteristiche fisiologiche tipiche di una società nei primi anni di vita;

Dato, altresì, atto che la società IPASS SCARL non supera, allo stato, il test parametrico relativo al richiesto limite del fatturato;

Tenuto conto che il Governo in data 17 febbraio 2017 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, anche in applicazione della recente sentenza della Corte

Costituzionale n. 251/2016 che ha censurato l'iter procedimentale dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015;

Preso atto che in data 9 marzo 2017 è stata convocata la Conferenza Unificata Stato Regioni con all'ordine del giorno, fra l'altro, l'intesa sul predetto schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D.l.gs. 19 agosto 2016 n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica;

Dato, ulteriormente, atto che la discussione del punto in Conferenza Unificata risulta rinviata, tra l'altro, in quanto l'ANCI ha evidenziato la necessità di abbassare la soglia di fatturato medio triennale da 1.000.000,00 di Euro a 500.000,00 Euro, al fine di consentire alle società dei Comuni più piccoli e che operano in territori svantaggiati di erogare ancora servizi essenziali, evitando di costringerle a controproducenti dismissioni;

Vista la nota prot. n. 17774 del 10 marzo 2017 con la quale, fra l'altro, la società IPASS SCARL, ha rappresentato la sua strategicità ai fini del trasferimento tecnologico della ricerca, della promozione e della disseminazione dei risultati della ricerca, nonché del job placement dei neo laureati e neo dottori di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia; la presenza di n. 6 dipendenti a tempo indeterminato e la necessità di adottare piani di razionalizzazione per le partecipazioni in società a partecipazione pubblica che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 di Euro ai sensi dell'art. 20, c. 2 lett. d del T.U.;

Tenuto conto che, nella medesima nota, il Presidente e i Consiglieri di amministrazione firmatari della stessa, per quanto di interesse in questa sede, hanno proposto all'Ateneo la trasformazione di IPASS, entro il primo semestre dell'anno in corso, da società di capitali in Consorzio, al fine di proseguire il ruolo strategico svolto da anni dalla medesima;

Rilevata, comunque, la necessità di adottare la presente delibera, in ottemperanza al termine, al momento, previsto dal vigente art. 24 del T.U., entro il 23 marzo p.v., sulla base della compiuta e puntuale istruttoria svolta;

Fatto presente, comunque, che il Consiglio di Amministrazione potrà essere chiamato ad esprimersi nuovamente su taluni aspetti in materia, stante la probabile integrazione/modifica del Testo Unico ad oggi vigente, anche alla luce della ventilata modifica legislativa sulle istanze dell'ANCI proprio con riferimento al requisito del limite di fatturato medio triennale;

Vista la delibera del Senato Accademico in data odierna;

Invita il Consiglio a deliberare.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Richiamata la normativa di cui in narrativa;

*Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio*

*Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 29.03.2017*

Tenuto conto delle misure cogenti in ordine alle società e alle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dagli enti pubblici, tra cui le Università, che prescrivono al riguardo taluni adempimenti da adottare entro termini stringenti;

Preso atto, conseguentemente, della situazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Università degli Studi di Perugia al 23.9.2016, data di entrata in vigore del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016);

Recepite le prescrizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica di cui al citato D.lgs. n. 175/2016 e, in particolare, la necessità di effettuare la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 24, con conseguente approvazione dell'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dall'Università degli Studi di Perugia, di cui all' art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190;

Vista la nota prot. n. 802 del 10 gennaio 2017 della Corte dei Conti sezione regionale di Controllo per l'Umbria;

Preso atto delle osservazioni e dei criteri di orientamento che la Corte dei Conti medesima ha fornito alle pubbliche amministrazioni dell'Umbria, al fine di ottenere una più puntuale analisi nell'ottica di una idonea applicazione delle nuove disposizioni in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche;

Condiviso l'iter logico-giuridico e motivazionale sotteso all'istruttoria di cui in narrativa, svolta con riguardo alle singole partecipazioni, di cui all'allegata relazione e, ritenuto, conseguentemente, di recepirne gli esiti;

Condivisa la necessità di adottare la presente delibera nel rispetto del prescritto termine del 23 marzo p.v., pur senza escludere, a priori, che questo Consiglio possa essere chiamato nuovamente ad esprimersi su taluni aspetti in materia e anche a rivalutare i medesimi, stante la probabile integrazione/modifica del Testo Unico ad oggi vigente;

Emersa, *prima facie*, la necessità di adottare nei confronti della società IPASS SCARL un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione della partecipazione mediante alienazione o una delle misure di cui all'art. 20, c. 1 e 2 del T.U. citato, stante il mancato conseguimento nel triennio precedente di un fatturato medio superiore ad 1.000.000,00 di Euro (art. 20, c. 2, lett. d);

Preso atto che con nota prot. n. 17774 del 10 marzo 2017 la società IPASS SCARL, nel rappresentare la sua strategicità ai fini del trasferimento tecnologico della ricerca unitamente ai dati sul personale dipendente a tempo indeterminato e alla necessità di adottare piani di razionalizzazione per le partecipazioni in società a partecipazione pubblica che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 di Euro ai sensi dell'art. 20, c. 2 lett. d del T.U., ha proposto all'Ateneo la trasformazione da società di capitali in Consorzio, al fine di proseguire il ruolo strategico svolto da anni dalla medesima;

Condiviso per la società ATENA SCARL che il test parametrico relativo al fatturato medio del triennio non risulta applicabile, stante la recente costituzione della Società risalente al novembre 2014 e, pertanto, non può essere considerato quale elemento di valutazione della detenibilità della medesima;

Rilevato che relativamente alle società 3A – PTA SCARL e MECCANO SPA, le società risultano aver superato positivamente tutti i test di cui in narrativa;

Condivisa l'opportunità di confermare la partecipazione dell'Ateneo nelle suddette società, in ragione delle argomentazioni di cui in narrativa;

Valutato per IPASS SCARL che l'ipotesi di trasformazione in Consorzio può risultare una misura di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, atta comunque a ridefinire gli assetti della medesima, finalizzando la modifica anche a conseguire economie e risparmi senza pregiudicare il ruolo strategico di implementazione della ricerca operato dalla medesima negli anni e strumentale alle finalità istituzionali dell'Università;

Vista la delibera del Senato Accademico in data odierna;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- ❖ di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, a seguito della ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016), l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dall'Università degli Studi di Perugia, di cui all'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190, corredato della relazione già allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale sub lett. B), e, specificatamente:
  - per la società MECCANO S.CON.LE P.A. di confermare le precedenti deliberazioni assunte in merito alla detenibilità della medesima, stante il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 24, salvo diverso avviso degli organi di controllo destinatari della presente delibera;
  - per la società 3A-PTA SCARL, di confermare le precedenti deliberazioni assunte in merito alla detenibilità della medesima, stante il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 24, salvo diverso avviso degli organi di controllo destinatari della presente delibera;
  - per la società ATENA SCARL di autorizzare il mantenimento della partecipazione stante il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 24, salvo diverso avviso degli organi di controllo destinatari della presente delibera;
  - per la società IPASS SCARL di autorizzare sin d'ora, subordinatamente ad omologa determinazione da parte degli organi della predetta società e dell'Ateneo, la

trasformazione, entro il 30 giugno p.v., della società in Consorzio con attività esterna, disponendo, al contempo, che in caso contrario si darà corso alle misure di razionalizzazione previste dall'art. 24 del T.U. in materia;

- ❖ di dare mandato alla Ripartizione Affari Legali di dare attuazione alle determinazioni assunte con la presente delibera, nonché a tutti gli adempimenti conseguenti all'esito delle stesse;
- ❖ di disporre la trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, anche in riscontro alle osservazioni pervenute all'Ateneo in data 10 gennaio 2017;
- ❖ di disporre, altresì, la trasmissione della presente delibera alla costituenda struttura di cui all'art. 15 del T.U. presso il Ministero per l'Economia e le Finanze;
- ❖ di disporre la pubblicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera nella prescritta sezione dell'Amministrazione Trasparente nel sito web dell'Ateneo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



*omissis*

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017 termina alle ore 13:18.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)*

IL PRESIDENTE  
*(F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)*

